

REGOLAMENTO GENERALE

Art 1. NORME SPECIFICHE DELLA MANIFESTAZIONE
La Manifestazione denominata

Drink Eat



Salone Enogastronomico è ideato ed organizzato da:
ASSOCIAZIONE SAVONATURAMENTE
Piazza Mameli 4/4 - 17100 Savona

La suddetta manifestazione avrà luogo presso la Fortezza del Priamar di Savona. L'evento è riservato ad operatori nel settore enogastronomico. Ciascun espositore si assume ogni e qualsiasi responsabilità per i prodotti portati ed esposti durante il Salone.

Art 2. AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE

Sono ammessi all'evento operatori della categoria, sia pubblici che privati, che operino nei settori inerenti alla manifestazione, la cui domanda di partecipazione sia stata inoltrata all'organizzazione entro i termini stabiliti. La presentazione della domanda di partecipazione, firmata dal titolare o dal rappresentante legale della ditta espositrice, costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione del presente Regolamento Generale ed ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento della manifestazione. L'accettazione della domanda e l'assegnazione degli spazi espositivi viene effettuata ad insindacabile giudizio dell'organizzatore, senza che ciò comporti giustificazione in caso di non accettazione.

Art 3. ASSEGNAZIONE DEGLI STAND

Gli stand verranno assegnati sino ad esaurimento, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione accompagnate dall'attestato di avvenuto pagamento dell'acconto richiesto. Gli stand sono venduti a corpo e non a misura. Il valore degli stessi dipende dalla data di chiusura del contratto, dalla posizione e dalla grandezza, dalla vicinanza di aree relax o alle entrate ed è a insindacabile giudizio dell'organizzazione.

Raccomandiamo quindi di effettuare l'iscrizione al più presto, seguendo le istruzioni contenute nel presente Regolamento. L'assegnazione delle aree espositive è di esclusiva discrezione e competenza dell'organizzazione. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'espositore si intendono puramente indicative e non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione. Inoltre l'organizzazione ha la facoltà di spostare e/o ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o risarcimenti di sorta. L'organizzazione è comunque tenuta a dare comunicazione all'espositore di tali variazioni. E' vietata la cessione, anche parziale, e lo scambio, anche parziale, dello stand. L'espositore potrà scegliere, a pagamento, tra i numerosi optional disponibili presso l'allestire ufficiale della manifestazione gli elementi che consentiranno di personalizzare il proprio stand di base adeguandolo alle proprie esigenze estetiche ed espositive.

Non è permessa la vendita nei corridoi della fiera e nelle zone comuni per evitare di penalizzare altri espositori. Non è permessa in nessuna forma nemmeno in promozione personale. Come esempio non esauriva l'invito alla prova a pagamento di ogni forma di servizio non può essere effettuata fuori dalla propria area espositiva. Tale azione se riferita o scoperta sarà multata a euro 100,00 per ogni volta che sia stata effettuata. Ogni azione di volantaggio dovrà essere preventivamente comunicata all'organizzazione che potrà o meno autorizzarla o affidarla a pagamento alla propria struttura. Trasgressori che non avranno comunicato la messa in opera del volantaggio interno alla fiera sottoscrivono che accettano la fatturazione doppia delle tariffario fieristico per l'azione intrapresa.

Art 4. TERMINI DI PAGAMENTO

L'accettazione della domanda di partecipazione comporta il pagamento delle relative tariffe determinate dall'organizzazione, così come specificato nella stessa. Le domande di ammissione devono essere accompagnate dalla ricevuta dell'acconto pari al 40% dell'importo totale. La rimanente somma a saldo dovrà essere versata entro i termini stabiliti dall'organizzazione. L'espositore non potrà disporre dello stand assegnatogli se prima non avrà saldato la quota di partecipazione. Per avere accesso al posteggio e per introdurre la merce da esporre egli sarà, pertanto, tenuto ad esibire al personale di controllo l'apposito "visto di entrata" rilasciato dall'organizzazione. Ogni ulteriore sospeso relativo a noleggi di strutture ed arredi, dotazioni insegna, installazioni elettriche supplementari e consumi luce, servizio di pulizia all'interno del posteggio, eventuali spese di ripristino ecc. dovrà essere saldato entro il termine di chiusura della Manifestazione, senza di che non potrà essere rilasciato il "buono d'uscita" delle merci e dei materiali d'esposizione. Ogni eventuale fornitura prevista affittata e non venduta sarà sottoposta a cauzione.

Art 5. FACOLTA' DI RECESSO

Qualora l'aderente, per sopravvenuti motivi anche di forza maggiore, non partecipi alla manifestazione, se lo stesso avrà disdetto la propria adesione almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima, sarà tenuto al pagamento solo del 50% delle spese di posteggio, se la disdetta interverrà dopo tale termine, sarà dovuto il pagamento dell'intero importo. Nel caso in cui la disdetta non venga notificata o pervenga a 15 giorni dall'inizio della manifestazione, sarà applicata una penale pari al 100% dovuta oltre alla quota di posteggio. In ognuna di queste ipotesi la società organizzatrice potrà disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori. La società organizzatrice può recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a 15 giorni prima della data di inizio e per motivi attinenti alla organizzazione della manifestazione ed al suo regolare svolgimento, sino alla data di apertura.

Art 6. RIDUZIONE, RINVIO O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE

E' facoltà discrezionale ed insindacabile dell'organizzazione apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi dagli impegni assunti. Inoltre l'Organizzazione potrà ridurre la manifestazione, ovvero sopprimerla in toto o in alcuni settori, senza con ciò essere tenuta alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. Lo stand non può essere abbandonato se non previa autorizzazione dell'Organizzazione e la mancata presenza di un operatore o standista presso lo stand comporta la stessa penale di chiusura anticipata, pari al 100% oltre alla quota di posteggio pattuita dal presente contratto.

Art 7. ALLESTIMENTI

I posteggi sono assegnati secondo i criteri merceologici e l'ambientazione generale della manifestazione. L'organizzatore ha facoltà di basare gli orari di carico/scarico merci di ogni espositore al fine del buon esito dell'allestimento. I suddetti orari verranno comunicati con il dovuto anticipo da parte dell'Organizzazione. Fatta eccezione per i food truck, non è consentito l'ingresso di automezzi all'interno dell'Area Espositiva. Per lo scarico ed il trasporto delle merci gli espositori dovranno parcheggiare i propri mezzi nell'area appostamente preposta in un tempo limite che verrà debitamente comunicato e successivamente, procedere al carico/scarico merci a piedi o con i mezzi messi a disposizione dall'organizzazione. Nei giorni precedenti l'evento verrà comunicato dall'organizzazione il calendario degli orari previsti per il carico/scarico merci. Gli stand dovranno essere pronti entro i tempi stabiliti dall'organizzazione e nei successivi giorni della manifestazione, gli espositori dovranno accedere al proprio stand un'ora prima dell'apertura al pubblico. In tutte le date previste per l'evento, è fatto obbligo di abbandonare la Fortezza del Priamar non oltre mezzora dopo la chiusura. Ogni ritardo nell'allestimento sarà multato per la cifra di euro 100,00 all'ora o frazioni di ora. Ogni espositore è tenuto a presentare all'organizzazione il progetto di allestimento del proprio stand entro un mese prima dell'inizio della manifestazione e ottenerne l'approvazione. Gli oggetti e le strutture poste al di fuori degli spazi assegnati saranno rimossi d'ufficio, a spese e rischio dell'espositore senza necessità di avviso o di messa in mora, dal personale a ciò preposto dall'organizzazione. Gli allestimenti ed i relativi impianti, che dovranno essere incombusti, autostinguenti o ignifugati all'origine, dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme antinfortistiche e di prevenzione antincendio. La mancata consegna alla società organizzatrice delle dichiarazioni e documentazioni riguardanti la responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi attribuirà all'organizzazione la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare le condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà o in uso all'organizzazione o di terzi è a carico esclusivo dell'espositore. L'insorveglianza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art 8. RICONSEGNA DEGLI STAND

Al termine della manifestazione e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei materiali da essi installati, previo ottenimento del "buono d'uscita" da parte dell'organizzazione. Detto "buono d'uscita" non sarà rilasciato agli espositori che non avranno soddisfatto ogni pendenza debitoria nei confronti dell'organizzazione. In tal caso l'organizzazione stessa è autorizzata a trattenere, con diritto di rivalsa, le merci esposte ed i materiali di allestimento dell'espositore inadempiente. Ciascun partecipante espressamente autorizza la società organizzatrice a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dalla manifestazione non si trovino oggetti e materiali diversi da quelli installati nello stand, autorizzando l'organizzazione ad impedire l'uscita di materiali che l'espositore o i suoi incaricati possa dimostrare con certezza di esserne i proprietari. Il termine per lo sgombero degli stand sarà comunicato dall'Organizzazione. Qualora lo sgombero dello stand non avvenga entro il suddetto termine, vi sarà provveduto d'ufficio e l'espositore inadempiente sarà tenuto al rimborso delle spese vive sostenute per la rimozione e/o sgombero. I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino sono a carico degli espositori che sono anche responsabili degli eventuali danni causati da ditte loro incaricate, l'ente organizzatore si riserva la facoltà di emanare speciali norme per regolare l'uso delle strutture e degli impianti tecnici. Prima dell'occupazione e all'atto della riconsegna fa carico all'espositore l'obbligo di fare constatare ai responsabili della manifestazione lo stato d'uso del posteggio.

Art 9. RESPONSABILITA' DEGLI ESPOSITORI ED ASSICURAZIONI

L'organizzazione sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone derivanti dal trasporto delle medesime in entrata e in uscita. L'espositore è responsabile per le operazioni eseguite per conto proprio da suo personale o da altro di sua fiducia e deve rispondere per eventuali danni arrecati a persone o a beni di terzi, mentre l'organizzazione rimane sollevata da ogni responsabilità a riguardo. E' ammessa la vendita diretta al pubblico, facendo obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni (consegna di scontrino fiscale ovvero ricevuta fiscale), seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta. Gli espositori devono disporre che il funzionamento degli stand sia attuato nel pieno rispetto del "Regolamento d'Igiene" del Comune dove si svolge la manifestazione e previo ottenimento dei necessari nullaosta da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

L'espositore è responsabile dei prodotti esposti, degli impianti e delle installazioni e l'organizzazione, pur provvedendo ad attivare un servizio di vigilanza notturna, è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni verificatisi a scapito dell'Espositore. La custodia e la sorveglianza dei singoli posteggi, durante le fasi di allestimento o disallestimento e gli orari di apertura della manifestazione, competono ai relativi espositori o a loro personale. I parcheggi espositori sono incustoditi. L'organizzatore non si assume nessuna responsabilità per furti o danni causati ai mezzi o alle persone. L'espositore si obbliga a stipulare, assumendo a proprio carico le eventuali franchigie e esclusioni di coperture assicurative pattuite con l'Assicuratore, apposita polizza di assicurazione contro i danni dipendenti da furti e danneggiamenti che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore anche al di fuori dell'orario di apertura. L'espositore si obbliga inoltre a stipulare adeguata copertura assicurativa contro tutti gli altri rischi compresi quelli di incendio, infiltrazione d'acqua e responsabilità civile verso terzi. Tutte le suddette coperture assicurative dovranno contenere la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso gli eventuali terzi responsabili. L'espositore si impegna, se richiesto, a consegnare all'organizzazione copia delle suddette polizze di assicurazione.

Art 10. IMPIANTISTICA

Tutti gli espositori che acquisteranno uno spazio espositivo dovranno calcolare il numero di Kw necessari per il proprio allestimento. L'organizzazione fornisce, per ciascuno stand, l'impiantistica e la possibilità di un consumo massimo di 1 kw, sia per gli spazi allestiti che per l'area nuda. Qualora si renda necessario un collegamento per apparecchiature con consumo superiore, si prega di indicarlo all'interno della Domanda di Ammissione. Per le richieste superiori ai 1kw, il servizio di erogazione comprensivo dell'impiantistica avrà un costo aggiuntivo da calcolarsi con l'Organizzazione.

Sarà disponibile all'interno dell'Area Espositiva un addetto che, a richiesta, provvederà alle incombenze relative o alla fornitura di allacciamenti "extra", che saranno comunque da richiedere entro e non oltre 15 giorni prima dell'evento. Ogni richiesta ulteriore di servizio oltre tale termine verrà fatturata a valori di servizio di urgenza. Gli espositori dovranno essere muniti di allaccio elettrico consono e regolamentare e certificato, ogni adattamento sarà fatturato se non comunicato un mese prima della data di inizio fiera. Materiale elettrico come: lampadine, prese semplici, spine, prolunghe, e prese multiple saranno vendute e non affittate e rimarranno di proprietà dell'espositore. Il valore di tale materiale e il conseguente prezzo saranno a totale discrezione dell'organizzazione dato il particolare momento di urgenza e servizio di reperibilità del materiale. L'Organizzazione non assume alcuna responsabilità in dipendenza della continuità e della costanza delle caratteristiche di erogazione della corrente dipendendo ciò dalle Aziende produttrici e distributrici dell'energia. Gli elettricisti ufficiali della manifestazione sono autorizzati a distaccare, in qualsiasi momento, gli allacciamenti di quegli impianti che per manomissione, eccesso di assorbimento o per qualsiasi altra ragione presentassero irregolarità di funzionamento producendo disfunzioni alla rete alimentazione e/o situazioni di pericolo. Ogni intervento degli elettricisti ufficiali dell'organizzazione che si rendesse necessario per guasti o per altri fatti imputabili all'espositore verrà fatturato a parte.

Art 11. PUBBLICITA'

L'Organizzazione si riserva di provvedere a scopo promozionale, senza alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni, alla diffusione di informazioni contenute nelle domande di partecipazione degli espositori e sulle opere dagli stessi presentate utilizzando le tecniche di comunicazione che riterrà più idonee. Ogni forma di propaganda e di pubblicità nell'interno della Manifestazione è riservata esclusivamente all'Organizzazione. All'esterno dell'area espositiva assegnata ai singoli Espositori ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per il tramite dell'organizzazione ed è soggetta al pagamento dei relativi canoni ed oneri fiscali. Mentre viene lasciata libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte dell'espositore nell'interno del proprio posteggio, purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge e alle norme di P.S., è fatta esplicita esclusione di tutte quelle forme reclamistiche che rechino disturbo o che costituiscano rapporti diretti di raffronto con altri aderenti e che vengano a nuocere allo spirito di ospitalità commerciale corrispondente allo scopo della manifestazione. L'eventuale uso di apparecchi per la riproduzione di musica, di suono e di immagini all'interno del proprio stand è consentito purché non si arrechi molestia agli altri espositori ed al pubblico. L'espositore dovrà inoltre adempiere, a suo spese, a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di diritti di autore.

I prodotti, le merci e i posteggi non potranno essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dell'organizzazione. Resta invece garantito all'organizzatore medesimo il diritto di riprodurre, anche a mezzo di persone incaricate, vedute sia d'insieme che di dettaglio, esterne ed interne, di fare foto video riprese e pubblicarle..

Art 12. DISPOSIZIONI GENERALI

Considerata la rilevanza della location, è fatto assoluto divieto agli espositori di apportare qualsivoglia modifica allo stato dell'arte della struttura, ivi compresa ogni forma di imbrattamento (comprendente a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'affissione di manifesti) e ogni forma di danneggiamento (comprendente a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'apposizione di chiodi o altre strutture di sostegno). E' fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che la Autorità di Pubblica Sicurezza, a quelle preposte alla prevenzione antincendio, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell'Organizzazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile e della legislazione italiana. Agli espositori è fatto obbligo di attenersi alle disposizioni del Comune dove si svolge la manifestazione, di ottenere i necessari nullaosta e autorizzazioni da parte della Azienda Sanitaria Locale e delle Autorità preposte e di rispettare le norme particolari che verranno comunicate dall'Organizzazione. In particolare, l'autorizzazione sanitaria, che deve essere richiesta con largo anticipo alla ASL competente, è assolutamente necessaria nel caso di produzione in loco e di distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande. L'espositore dovrà occuparsi della pulizia interna del proprio stand e delle parti limitrofe mentre l'Organizzazione avrà in carico la pulizia generale dell'area espositiva. Con la firma della domanda di ammissione, l'Espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello stand che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il presente regolamento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, dagli organizzatori nell'interesse generale della manifestazione. In caso di inadempienza, gli organizzatori si riservano anche il provvedimento di espulsione dell'espositore. In tale eventualità, l'Espositore non ha diritto a rimborso o indennizzo a nessun titolo.

Art 13. DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso in cui l'evento, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospeso a causa di eventi imprevisti e/o maltempo, l'Organizzatore non è tenuto a restituire in tutto o in parte le quote di partecipazione incassate. L'Organizzazione si riserva, anche in deroga al presente Regolamento, di emanare norme e disposizioni per meglio regolare l'evento e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore pari a quelle del presente regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.

.....
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PER ACCETTAZIONE DI TUTTI GLI ARTICOLI